

Città di Amantea	
(Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	112
Dal	14 FEB. 2018
Al	1 MAR. 2018

CITTA' DI AMANTEA
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017
Ai sensi dell'art.252 D.Lgs 18.08.2000 n.267

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 9 del 14 febbraio 2018

OGGETTO: Affidamento incarichi di difesa dell'Ente. Approvazione schema di contratto.

L'anno Duemiladiciotto il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 12:00, nella Sede comunale si è riunito l' Organo straordinario di liquidazione del Comune di Amantea nella persona dei Sigg.

		Presente	Assente
Dott.ssa Maria Angela Ettore	Presidente	SI	
Dott.ssa Maria Chiellino	Componente	SI	
Dott. Giuseppe Giacomantonio	Componente	SI	

PREMESSO

CHE il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Amantea con delibera n.55 del 28.04.2017, esecutiva, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.Lgs 267/2000;

CHE con D.P.R. in data 15 Settembre 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, come sopra riportata, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

CHE in data 22.09.2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dalla Prefettura UTG di Cosenza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione,

CHE con delibera n. **1 del 25/09/2017** l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CHE l'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma di conseguenza non può essere intestatario di un'autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

Visti

- Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378

- l'art. 253 – Poteri organizzatori – del D.Lgs 267/2000;

VISTA la necessità della costituzione in giudizio, da parte dello scrivente Organo Straordinario di Liquidazione del dissesto del Comune di Amantea in conseguenza della notifica di vari atti giudiziari di materie varie inerenti la competenza del succitato Organo e pertanto, stante l'assenza all'interno dell'Ente di Avvocatura Comunale, occorre qualora se ne presenti la necessità, provvedere alla nomina di un legale professionista di comprovata esperienza sulla materia di che trattasi che lo rappresenti;

VISTO lo schema di contratto-tipo, allegato alla presente delibera, di cui ne fa parte integrante, redatto dallo scrivente Organo Straordinario di Liquidazione, da sottoscrivere con i legali professionisti nominati all'occorrenza;

Ad unanimità;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato schema di contratto per la rappresentanza legale nei vari contenziosi di competenza di questo Organo Straordinario di Liquidazione;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267 a cura del personale di ausilio all'Organo straordinario di liquidazione.


Alle ore 14,00 la seduta è sciolta

Letto confermato e sottoscritto

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

I Componenti



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line is signed by the President with a large, stylized signature. The middle and bottom lines are signed by the members of the board with smaller, more legible signatures.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

CHE il C.S. con i poteri del Consiglio Comunale di Amantea, con delibera n 55 del 28.04.2017 ha deliberato il dissesto finanziario;

CHE con D.P.R. in data 15 Settembre 2017 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

CHE in data 22 settembre 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone di : Dott.ssa Ettore Maria Angela, dr.ssa Chiellino Maria, dr. Giacomantonio Giuseppe ;

VISTO l'art. 253 – Poteri organizzatori – del D.Lgs 267/2000;

L'Organo Straordinario di Liquidazione conferisce incarico professionale all'Avv. _____ con studio in _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di _____, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso il suo studio in _____;

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi e delle clausole di seguito elencate.

Art.1

L'incarico è conferito per la resistenza in giudizio davanti _____ di _____ promossa da _____ per _____. A tal fine è stata rilasciata apposita e formale procura.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Art.2

L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'OSL potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'OSL dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Art.3

La facoltà di transigere resta riservata all'OSL, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli rendendo specifico parere.

Art. 4

L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Art. 5

Il compenso complessivo è stabilito convenzionalmente nella somma di € _____ per il giudizio di ___ grado, oltre IVA e CAP come per legge.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

La suddetta somma sarà ridotta del 20% nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio, definizione transattiva; sarà ridotta del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

Nel caso di sentenza di condanna della controparte alla rifusione delle spese legali, quantificate in una somma superiore rispetto a quella sopra indicata, l'OSL corrisponderà al Legale gli importi che verranno corrisposti dalla controparte a titolo di rimborso delle spese legali; ciò - naturalmente - solo in caso di effettivo recupero.

Per il sostegno alle spese di causa l'OSL corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma in acconto fino al 20% del compenso, secondo la disponibilità di cassa, determinato come sopra, oltre Iva e Cpa, come per legge, oltre ad € _____ per le spese non imponibili da sostenere per il versamento del Contributo Unificato, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.

Art.6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'OSL è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7

L'incarico si intende esaurito in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce. Al tal proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'OSL, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'OSL.

Art.8

Per poter procedere alla liquidazione dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.

Art. 9

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

Art.10

Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'OSL.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Art.11

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'OSL, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL.

Art.12

Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

Art.13

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art.14

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Art.15

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Li, _____

L'Avvocato incaricato

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Il Presidente _____

I componenti _____

Handwritten signatures and initials